



COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO

della struttura ricettiva denominata “OSTELLO AI CANIPAI”

Allegato C- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1. Premesse

Premesso che:

- sul territorio comunale insiste l’immobile di proprietà comunale denominato “Ostello ai Canipai”, il quale, trovandosi in una posizione strategica risulta essere una struttura turistico-ricettiva importante per l’intera area della Garfagnana;
- Il complesso immobiliare può essere utilizzato esclusivamente in conformità alla propria destinazione d’uso e dovrà essere restituito al Comune di San Romano in Garfagnana alla scadenza della concessione, nello stato nel quale si trovava al momento della consegna, salvo il deterioramento derivante dall’usura;
- Con la concessione si intende raggiungere un servizio turistico sia per il Comune che per la rete turistica locale di tutta la Garfagnana nonché l’ottimizzazione degli spazi esterni e della piscina di pertinenza, al fine di offrire ai turisti che intendano visitare il territorio un buon servizio di accoglienza e di ristorazione, una funzionale e stimolante struttura ricettiva, a fronte dell’introito di un canone di concessione d’uso;

Art. 2. Oggetto della concessione

Il Comune concede al Concessionario, che accetta, l’uso e la gestione dell’Ostello Ai Canipai, comprensivo della resede, consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario in forza del sopralluogo effettuato.

Il tutto come meglio identificato con apposite evidenziazioni nella planimetria allegata al presente documento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

La concessione in uso avviene nel rispetto della principale destinazione dell’immobile.

La struttura, denominata “OSTELLO AI CANIPAI”, è sita nel Comune di San Romano in Garfagnana, censita al catasto fabbricati foglio 17 mappale 1090 comprensiva di sala reception, bar, ristorante e n.12 camere, con 24 posti letto, e al PT 2 camere con un bagno accessibile per disabili, area pertinenziale esterna composta giardino e piscina, nello stato di fatto in cui la struttura si trova e della quale il partecipante dovrà prendere visione.

Le attività oggetto di concessione sono le seguenti:

- esercizio di somministrazione alimenti e bevande - “Ristorante e bar” – nei locali di proprietà comunale. L’autorizzazione di esercizio è vincolata ai locali oggetto di concessione;
- attività di pernottamento con capacità ricettiva di n.24 posti letto e n. 12 camere collocate al piano primo della struttura e con accessibilità per disabili al PT;
- gestione della piscina presente nell’area esterna pertinenziale all’immobile ricettivo, quale servizio connesso all’attività di pernottamento;

All’interno della struttura, previo espletamento delle pratiche di legge necessarie, potranno pertanto realizzarsi le attività sopra descritte. Usi diversi da quelli indicati dovranno essere sempre preventivamente valutati con l’Amministrazione comunale e autorizzati dalla stessa.

Le planimetrie e gli elaborati grafici esplicativi relativi all’Ostello e alle aree pertinenziali della struttura sono riportate nella scheda illustrativa contraddistinta come “scheda immobile”.

L’ostello è ubicato nei pressi degli impianti sportivi recentemente ristrutturati e costituiti da un campo di calcio a 11 ed un campo di calcio a 5, nonché dalla palestra comunale.

Il fabbricato viene consegnato all’aggiudicatario nello stato di fatto in cui si trova, come da verbale di consegna comprensivo di inventario sottoscritto dalle parti.

Art. 3. Durata della concessione

La durata della **concessione** di cui al presente avviso, è fissata in **anni 7 (sette)** a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, senza possibilità di rinnovo tacito, previa verifica della persistenza delle condizioni necessarie al rinnovo e, in particolare, l’assolvimento degli obblighi contrattuali e la permanenza dei requisiti comprovati all’atto della sottoscrizione del contratto. Il concedente si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il bene, nelle more del formale perfezionamento del contratto, previa sottoscrizione di un verbale di presa in consegna dei beni, controfirmato dalle parti, in cui sia descritta la consistenza dei beni medesimi.

Alla scadenza del periodo, l’Amministrazione comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per un nuovo affidamento, rinnovando il contratto oppure stabilendo le condizioni normative per una eventuale nuova procedura ad evidenza pubblica. È vietato il sub ingresso nella titolarità della gestione per i primi 2 anni di attività, salvo i casi di forza maggiore e previo consenso espresso dei competenti organi dell’amministrazione comunale.

Alla scadenza della concessione i beni concessi dovranno essere riconsegnati in stato di efficienza, salvo il normale degrado d'uso.

Art. 4. Corrispettivo

A fronte delle concessioni determinatesi con il presente atto, il concessionario si impegna a corrispondere al Concedente un corrispettivo per ogni mensilità contrattuale pari all’importo offerto in sede di gara.

Il canone è da versarsi in rate semestrali anticipate rispettivamente entro il 31 gennaio e 31 agosto di ogni anno. Per il primo anno la prima rata andrà versata con un importo proporzionalmente riferito ai mesi intercorrenti tra la data della sottoscrizione del contratto e la data per primo rateo previsto.

Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra dovranno essere corrisposti gli interessi legali.

Unitamente al pagamento della prima rata annuale del 31 gennaio il concessionario deve trasmettere al Responsabile gestionale competente una relazione sull'andamento dell'attività, garantendo i seguenti contenuti minimi: il fatturato dell'anno precedente (a decorrere dal 5° anno di attività), i giorni di apertura dell'ostello con i relativi periodi, il numero di ingressi all'ostello con il numero dei giorni/letto venduti, l'attività pubblicitaria e promozionale effettuata, nonché la precisa descrizione di quanto offerto in sede di gara per quanto attiene i servizi migliorativi e/o aggiuntivi.

Al Responsabile gestionale competente entro 15 giorni dall'inoltro al protocollo comunale della relazione di cui al punto precedente, spetta l'istruttoria e l'espressione del giudizio finale (positivo, negativo, sospensivo) con eventuali prescrizioni, da comunicare entro il termine indicato al Sindaco, al Segretario Generale ed al gestore.

Al termine della concessione, per il gestore uscente non ci sarà alcun riconoscimento economico per il concessionario e l'immobile di proprietà pubblica dovrà essere restituito al Comune nella sua piena integrità, così come è stato consegnato, compresi gli arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, con particolare riferimento a titolo indicativo e non esaustivo a: camere, cucina, soggiorno, bagni e resede esterna.

In ogni caso di interruzione anticipata del rapporto previsto dalla presente convenzione, il canone annuo è rideterminato in misura proporzionale al periodo effettivamente fruito nell'anno sino all'efficacia dell'evento interruttivo.

Art. 5. Consegna e riconsegna dei beni

Il concedente si obbliga a mettere a disposizione i beni oggetto della presente concessione, nello stato di fatto in cui si trovano.

A semplice richiesta il Concedente s'impegna a consegnare al concessionario copia di tutti i provvedimenti o comunque di ogni documento e/o informazione utile per avere piena e totale cognizione dei beni concessi.

La consegna dei beni verrà effettuata nella data concordata tra le parti. Di tale evento sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante l'immissione del concessionario nella disponibilità dei beni e la consistenza degli stessi, all'uopo inventariati.

Con la firma del verbale il concessionario prende in carico i beni ivi indicati e, salvo apposizione di riserve nel verbale medesimo, gli stessi s'intenderanno in buono stato di manutenzione.

All'atto della riconsegna dei beni al concedente verrà redatto, sempre in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dei beni medesimi, che terrà conto del normale degrado d'uso, e delle modifiche intervenute ai sensi della presente concessione, redigendo quindi l'inventario finale.

Riscontrandosi difformità rispetto al verbale precedente e anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il concessionario è tenuto al ripristino nel termine che verrà allo scopo assegnato dal concedente. In difetto, il concedente procederà d'ufficio al ripristino a spese del concedente, con facoltà di avvalersi del deposito cauzionale.

Art. 6. Obblighi in capo al concessionario

Il Concessionario si assume l'onere di gestire i beni concessi, e nel particolare assume i seguenti obblighi:

- l'esecuzione a proprie spese degli interventi di manutenzione ordinaria compresa quella relativa agli impianti e ogni bene presente, nonché compresi tutti i lavori che dovessero rendersi necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie;
- il mantenimento in efficienza e stato di decoro e pulizia la struttura e l'area pertinenziale esterna assegnata;
- il garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione (telefonia, posta elettronica, wi-fi), che dovranno servire anche per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni);
- segnalare la presenza, l'attività e l'apertura della struttura mediante apposizione di adeguata segnaletica, da concordarsi con il Comune;
- erogare i pasti al personale comunale in servizio, aderendo agli appalti o convenzioni che il Comune ha attivato in relazione al servizio sostitutivo mensa – buoni pasto;
- apertura dell'attività ricettiva per almeno 300 giorni all'anno;
- servizio di prima colazione, servizio quotidiano di pulizia, connessione internet gratuita, televisore nello spazio comune;
- apertura di un sito internet e/o profilo Facebook dell'ostello;
- adesione a siti internet per la prenotazione e l'acquisto on-line dei pernottamenti;
- riservare spazi dedicati ad informazioni turistiche e a materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico;
- garantire, in accordo con l'Amministrazione concedente, l'ospitalità di gruppi di giovani e/o adulti presenti sul territorio per partecipare a manifestazioni sportive, ricreative, culturali, religiose, enogastronomiche patrocinata dall'Amministrazione Comunale stessa;
- assumere l'impegno alla eventuale sottoscrizione di forme di convenzionamento con l'Amministrazione comunale per favorire la fruizione degli impianti sportivi comunali limitrofi alla struttura ricettiva da parte di associazioni sportive non appartenenti al territorio comunale.
- manutenzioni ordinarie (così come definite dall'art. 3 del DPR 381/2001) e straordinarie se derivanti da mancata esecuzione della manutenzione ordinaria;
- segnalazione tempestiva al Comune per danni e guasti a strutture, attrezzature ed impianti;
- gestione dell'Ostello e dell'area oggetto della concessione in conformità:
 - alle prescrizioni ed autorizzazioni igienico- sanitarie;
 - alle prescrizioni in materia di sicurezza (estintori antincendio, sicurezza luoghi di lavoro, antfortunistica etc.) ;
 - alle prescrizioni in materia di tutela giuridica del personale (regolarità retributiva, contributiva, assicurativa etc.) previste dalla normativa vigente;
- Il concessionario gestisce la struttura a proprie esclusive cure e spese, senza alcun onere a carico del Comune e quindi senza diritto a eventuali rimborsi, indennizzi, contributi, avviamento commerciale etc., neppure relativamente agli interventi di riparazione, sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria. Quindi al termine della concessione il Comune rientrerà nella piena proprietà dei beni che ne costituiscono l'oggetto e degli eventuali ampliamenti, modifiche, migliorie, etc.
- Al Concessionario è vietato procedere autonomamente a effettuare interventi di modifica degli immobili oggetto della presente Convenzione, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza immediata della presente concessione.

Art. 7. Attività di somministrazione alimenti e bevande

In relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande resta a carico del concessionario ogni onere amministrativo presupposto all'esercizio dell'attività, da svolgersi nel rispetto della disciplina vigente, anche in relazione all'autocontrollo ed alla sicurezza alimentare.

Art. 8. Oneri in capo al concedente

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico dell'Amministrazione Comunale che potrà, sulla base della consistenza delle opere e della disponibilità finanziaria, valutare e stabilire i tempi ed i modi di intervento, fatto salvo le fattispecie di cui al precedente articolo 6) manutenzioni ordinarie (così come definite dall'art. 3 del DPR 381/2001) e straordinarie (se derivanti da mancata esecuzione della manutenzione ordinaria);

Il concedente si impegna ad agevolare il più possibile gli interventi che, a vario titolo, si rendessero necessari, favorendo la collaborazione di tutti gli aventi causa.

Art. 9. Norme in materia di personale e sicurezza sul lavoro

Tutte le attività/prestazioni svolte dal concessionario dovranno essere eseguite dal gestore, direttamente o con proprio personale o in altre forme contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti, sotto la propria piena e completa responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il gestore è obbligato ad attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui D.Lgs n. 81/2008.

Il Comune di San Romano in Garfagnana è estraneo ai rapporti giuridici ed economici tra il gestore ed il personale che lo stesso eventualmente impiega nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Art. 10. Tasse ed imposte. Scritture contabili. Rendiconto.

Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte connesse all'uso dell'immobile, ivi compresa la TARI.

Il concessionario è tenuto al rispetto della disciplina fiscale vigente ed alla tenuta dei registri da questa prescritti, nonché la disciplina relativa all'obbligo di accettare pagamenti tramite bancomat.

Art. 11. Referenti della concessione e Collegio tecnico

Ciascuna parte si impegna a nominare ed a comunicare alla controparte il nominativo del referente della concessione, che svolgerà il ruolo di coordinamento tra le parti per tutti gli aspetti amministrativi e gestionali della concessione.

Ciascuna parte si impegna altresì a nominare ed a comunicare alla controparte il nominativo del referente tecnico della concessione, che congiuntamente costituiranno il Collegio tecnico, e svolgeranno il ruolo di coordinamento tra le parti per tutti gli aspetti tecnici e manutentivi della concessione.

Il Collegio tecnico ha il ruolo di valutare le attività di manutenzione ordinaria; individuare le priorità in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria; valutare la fattibilità delle proposte di miglioria offerte e/o proposte dal concessionario; redigere il verbale di riconsegna.

Art. 12. Controlli del concedente

Il concedente si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sulla regolare esecuzione delle manutenzioni dei beni concessi, e in generale sul corretto adempimento agli oneri derivanti dalla presente concessione.

Detti controlli potranno essere effettuati in ogni locale e spazio oggetto della concessione e in qualsiasi momento.

Il concessionario s'impegna a garantire l'accesso ai dipendenti del concedente o a soggetti comunque da quest'ultimo incaricati, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, allo scopo di svolgere attività di vigilanza sullo stato di manutenzione dei beni concessi.

Il concedente, all'esito dei controlli, potrà prescrivere l'attuazione di interventi o manutenzioni ritenuti necessari e non ancora eseguiti; tali decisioni dovranno essere formalizzate con apposita comunicazione al Concessionario.

Ogni anno il Concedente convocherà un tavolo per effettuare insieme al Concessionario una ricognizione dell'attività posta in essere dalla stessa, definendo in concerto con essa eventuali interventi congiunti.

Art. 13. Responsabilità e polizza assicurativa

La gestione dei beni e delle attività ivi esercitate viene effettuata dal concessionario a proprio totale rischio, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.

Il concessionario deve garantire che i beni vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie e idonee a evitare danni di qualsiasi genere, con particolare riferimento a tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei beni concessi.

Il concessionario si obbliga altresì ad esonerare il concedente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestia verso e da parte di terzi, per danni sia diretti che indiretti che potesse comunque ed a chiunque (persone o cose) arrecare in conseguenza ed in dipendenza della presente concessione, e comunque da ogni responsabilità inerente alla gestione ed all'uso dei beni.

Quindi il gestore si assume ogni responsabilità, sollevando in tal senso il Comune di San Romano in Garfagnana:

- per eventuali danni arrecati a persone (utenti, propri operatori, terzi) e cose nell'esercizio alberghiero, della somministrazione di bevande e alimenti ovvero delle ulteriori attività integrative promosse;

- per eventuali danni arrecati a persone (utenti, propri operatori, terzi) e cose nell'esercizio delle altre attività che il gestore stesso deve eseguire in applicazione del presente capitolato;

Il Concessionario s'impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi succitati, con congrui massimali secondo prudente valutazione del Concessionario medesimo, ed ha l'obbligo di garantirne la validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di concessione. Resta ferma la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'eventuale venire meno della copertura assicurativa durante la vigenza del contratto in oggetto, costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la facoltà del Comune di San Romano in Garfagnana di dichiarare la decadenza del Concessionario, nei termini di cui al successivo art. 17.

Art. 14. Garanzie

Al momento della stipula del contratto di concessione l'aggiudicatario, a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti, dovrà prestare a favore del Comune di San Romano in Garfagnana definitiva garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al canone annuale offerto, arrotondato al migliaio di euro per eccesso. Tale garanzia dovrà protrarsi ininterrottamente per tutta la durata del contratto e dovrà espressamente prevedere, obbligatoriamente a pena di esclusione:

- la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
- la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile;
- la fideiussione dovrà dispiegare comunque i propri effetti fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia potrà essere prestata mediante polizze aventi durata inferiore alla concessione: tuttavia, tra le polizze di minore durata, non ci dovrà essere soluzione di continuità. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca della concessione.

La garanzia è depositata a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in concessione, ivi compreso il pagamento del canone annuo, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio.

Il concessionario si obbliga a reintegrare entro 10 giorni la garanzia in relazione alla somma eventualmente escussa dall'amministrazione comunale.

L'ultima fidejussione o la cauzione verrà liberata sola al termine della concessione, ed a seguito dell'ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel verbale di riconsegna dei beni.

La mancata costituzione della garanzia, così come la sua mancata reintegrazione, determinano la decadenza di diritto della concessione.

Art. 15. Sub-concessione

È vietato il sub ingresso nella titolarità della gestione per i primi 2 anni di attività, salvo i casi di forza maggiore e previo consenso espresso dei competenti organi dell'amministrazione comunale.

Il Concessionario è libero, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della presente convenzione, di coordinare le proprie attività in collaborazione con altre realtà del terzo settore, ovvero, previa autorizzazione del Concedente.

Art. 16. Recesso, revoca del concedente

La concessione in oggetto potrà essere revocata, per esigenze di interesse pubblico o in presenza di gravi cause di forza maggiore, su espressa ed insindacabile richiesta del Comune di San Romano in Garfagnana con un preavviso scritto, da inviarsi al concessionario tramite PEC ovvero tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di revoca della concessione, il Comune di San Romano in Garfagnana potrà esigere l'immediata restituzione del bene oltre al risarcimento dei danni degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. L'immobile dovrà essere riconsegnato libero e sgombro da persone e/o cose. Nel caso non vi si provveda nel termine intimato, trascorsi 30 giorni da tale termine, le cose presenti all'interno dell'immobile saranno conferite in discarica e le spese di ripristino saranno addebitate al titolare del contratto di concessione. Tale concessione è subordinata ad un utilizzo che non arrechi danni agli immobili e alle loro pertinenze, che non sia di disturbo alla quiete pubblica e che non contrasti con le vigenti norme in materia di pubblica sicurezza, di igiene e di edilizia.

È esclusa l'operatività delle tutele previste a favore del concessionario (o dei subaffidatari) per la perdita dell'avviamento commerciale, considerata l'estraneità della disciplina sui contratti di locazione a quella della concessione in godimento di beni, i quali non possano formare oggetto di diritti a favore dei terzi.

Art. 17. Recesso e penali per inadempimento del concessionario (decadenza)

Il concessionario potrà recedere unilateralmente dalla concessione, con preavviso di almeno sei mesi, e previo pagamento di una somma pari a € 10.000,00, ad anticipato e forfettario ristoro delle spese del concedente per l'individuazione del nuovo concessionario.

In caso di inadempimento del concessionario, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

La concessione dovrà essere risolta di diritto nel caso in cui nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui per i reati di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023.

La concessione potrà altresì essere risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- In caso di inadempimento agli oneri di manutenzione, ovvero a qualsivoglia inadempimento relativo alle vigenti disposizioni sulla sicurezza;
- In caso di danni arrecati ai clienti, per negligenza del Concessionario;
- In caso di impiego dei beni per attività non previste dalla concessione e non previamente concordate con il concedente;
- In ogni altro caso espressamente previsto dal presente atto;

È fatto assoluto divieto, pena la risoluzione anticipata della concessione, senza rimborso o ristoro di alcun tipo, di effettuare interventi di manomissione del territorio o di realizzazione di manufatti

privi di autorizzazione da parte del concedente e di adeguati titoli edilizi rilasciati agli organi competenti.

La decadenza per fatto del Concessionario comporterà l'automatico incameramento della garanzia definitiva prestata, la cui quantificazione è congrua in relazione alle fattispecie di risoluzione contemplate dal presente contratto, fatto in ogni caso salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno analiticamente dimostrato dal Comune.

Il Concessionario ha l'obbligo di gestire i beni oggetto di concessione con diligenza. In caso di mancato o non corretto adempimento alle obbligazioni a proprio carico di cui al presente documento e all'offerta tecnica presentata, al concessionario verrà applicata una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempimento e della recidività da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 5.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento. In caso di recidiva, la penale verrà raddoppiata.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito, con contestuale contestazione scritta dell'inadempimento. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il gestore abbia interposto le proprie controdeduzioni, le penali si intendono accettate.

Si procederà al recupero delle penalità, da parte del Comune, mediante escussione della cauzione prestata, salvo che il Concessionario intenda adempiere mediante pagamento diretto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune, di chiedere il risarcimento del maggiore danno subito.

Art. 18. Sospensione della concessione e rideterminazione del canone

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, imprevedibili o di forza maggiore, ivi comprese ipotesi di recrudescenza dell'epidemia Covid-19, che impediscono in via temporanea l'utilizzo dei beni, ovvero per ragioni di necessità o pubblico interesse, potrà essere disposta la sospensione della concessione, compilando apposito verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione medesima.

In tal caso il canone annuo a carico del concessionario verrà proporzionalmente rideterminato in misura direttamente proporzionale al minor periodo di sfruttamento dei beni.

In tali casi è facoltà del concedente di autorizzare il recupero in coda al contratto del periodo di sospensione.

Art. 19. Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e scioglimento della concessione è demandata alla competenza del Foro di Lucca.

Art. 20. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a cura del concessionario.

Ai sensi del Reg. UE 679/2016, ai soli fini della stipula della presente convenzione il “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di San Romano in Garfagnana. Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario dichiara di aver preso integrale visione dell’informativa privacy, contenente altresì i riferimenti del Responsabile per la Protezione dei dati (DPO), stabilmente pubblicata all'indirizzo istituzionale dell’Ente;

Quanto alla fase esecutiva della concessione, il concessionario assume in proprio verso i terzi gli obblighi previsti dal Reg. UE 679/2016.

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott.ssa Pamela Guidi

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)